

# **CONSORZIO ANCENERGIA**

## **STATUTO**

### **Articolo 1**

#### **(Denominazione – Sede – Durata)**

1. E' costituito ai sensi degli articoli 2602 e 2612 ss. Cod. civile un Consorzio con attività esterna denominato "ANCENERGIA".
2. Il Consorzio ha sede in Milano, Via San Maurilio, 21, presso la sede di ASSIMPREDIL.
3. Possono essere aperti o chiusi uffici e sedi operative in Italia.
4. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2056 salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria dei consorziati.

### **Articolo 2**

#### **(Scopo e oggetto)**

1. Il Consorzio non ha fini di lucro, ma scopo consortile. Più precisamente il suo scopo è favorire le imprese consorziate attraverso servizi e attività in campo energetico. A tal fine, il Consorzio si avvale dell'assistenza di ASSIMPREDIL ANCE.
2. Il Consorzio può svolgere le seguenti attività:
  - a) offrire servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico;
  - b) organizzare corsi specifici sull'efficienza energetica in edilizia;
  - c) effettuare certificazioni e diagnosi energetiche;
  - d) partecipare al mercato dei titoli a valenza energetica (ad esempio: titoli di efficienza energetica, certificati di emissione di CO<sub>2</sub>), negoziando i titoli e offrendo consulenza per l'ottenimento dei titoli da parte dei singoli consorziati;
  - e) accedere al libero mercato dell'energia, elettrica e gas, contrattando i contratti di fornitura;
  - f) offrire consulenza su problematiche energetiche sia connesse alla realizzazione di prodotti edilizi sia alla gestione del cantiere;
  - g) effettuare studi sull'applicazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili all'edilizia;

- h) negoziare contratti di fornitura per l'acquisto e l'installazione di tecnologie energetiche;
  - i) concorrere alla costituzione o partecipare a consorzi, associazioni e società che perseguano obiettivi analoghi, connessi o strumentali a quelli previsti nei precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h).
3. Il Consorzio può altresì compiere tutte le operazioni consentite dalla legge e considerate dal proprio Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

### **Articolo 3** **(Ammissione dei consorziati)**

1. Possono essere ammesse come consorziate le imprese del sistema ANCE.
2. Possono inoltre essere ammessi soggetti privi dei requisiti del comma 1, previo assenso di ASSIMPREDIL ANCE all'ammissione.
3. Non possono in ogni caso essere ammesse imprese sottoposte a procedure concorsuali in corso.
4. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui ai precedenti commi. Nella domanda di ingresso nel Consorzio, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni, nonché di autorizzare il Consorzio alla raccolta ed elaborazione dei dati necessari all'attività del Consorzio.
5. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo.
6. I consorziati sono tenuti a versare entro un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione l'importo della quota di sottoscrizione del fondo consortile determinata in € 1.000,00.

### **Articolo 4** **(Obblighi dei consorziati)**

1. Oltre al versamento iniziale previsto dall'articolo precedente, i consorziati assumono altresì i seguenti obblighi:
  - corrispondere al Consorzio entro il 1° dicembre di ciascun anno un contributo a copertura delle spese di esercizio, per il successivo anno,

nell'ammontare annualmente determinato dal Consiglio Direttivo del Consorzio, secondo quanto stabilito all'art. 17, comma 4, punto g).

- trasmettere al Consiglio Direttivo, nei modi e nei tempi dallo stesso determinati, tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile, e in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni, alla sottoposizione a procedure concorsuali e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- versare rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi effettuati dal Consorzio per il singolo consorziato, nonché rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite e imputabili a essi consorziati;
- osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- favorire gli interessi del Consorzio.

## **Articolo 5 (Recesso)**

1. Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.
2. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla data di chiusura di quello successivo.
3. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

## **Articolo 6 (Trasferimento dell'azienda)**

1. In caso di trasferimento dell'azienda di un consorziato, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte, chi ne acquisisce la titolarità subentra nel contratto del consorzio.
2. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro due mesi dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dal Consorzio di chi ne acquisisce la titolarità.
3. I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione o scissione nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quella beneficiaria.

## **Articolo 7 (Esclusione del consorziato)**

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo può deliberare, inoltre, l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato:
  - a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio, compreso quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 3;
  - b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
  - c) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota di partecipazione al fondo consortile o del contributo annuale;
  - d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contrattuale nei confronti del Consorzio;
  - e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
  - f) abbia interessi manifestamente contrari a quelli del Consorzio;
  - g) non possa più partecipare al conseguimento dell'oggetto consortile.
2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 30 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente art. 5.

## **Articolo 8 (Accrescimento e trasferimento della quota)**

1. Nei casi di recesso, esclusione o morte del consorziato la quota di partecipazione del consorziato uscente si accresce proporzionalmente a quelle degli altri ed è accantonata in una specifica riserva di bilancio; nessuna somma è dovuta al consorziato uscente.
2. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia *mortis causa*, fermo restando il disposto del precedente art. 6.

## **Articolo 9 (Fondo consortile)**

1. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito:
  - a) dalle quote di sottoscrizione di cui all'art. 3.6;
  - b) dagli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea a riserve di bilancio.

2. Tutti i fondi e le riserve sono indivisibili.

**Articolo 10**  
**(Esercizio sociale – Bilancio d'esercizio)**

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio del Consorzio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio è convocata entro il termine di cui all'art. 2615-bis cod.civ.

**Articolo 11**  
**(Divieto di distribuzione degli avanzi)**

1. E' vietata la distribuzione degli avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai consorziati.

**Articolo 12**  
**(Organi del Consorzio)**

1. Sono organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente e il Vicepresidente.
2. Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

**Articolo 13**  
**(Assemblea dei consorziati)**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote di partecipazione, dei contributi annuali e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio.
2. Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto a un solo voto.
3. All'Assemblea sono invitati a partecipare tutti i rappresentanti delle imprese consorziate. Per rappresentanti delle imprese consorziate si intendono il

Titolare o il Legale Rappresentante o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale. Sono, altresì, considerati rappresentanti dell'impresa, su delega scritta dell'impresa stessa, i membri del Consiglio di Amministrazione o i dipendenti dell'impresa.

4. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, o in ogni altro luogo in Italia, dal Presidente quando questi lo ritiene opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio del Consorzio, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, telex o posta elettronica con prova di ricevimento, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
5. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax, telex o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
6. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
7. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
9. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.
10. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

#### **Articolo 14 (Assemblea ordinaria)**

1. L'Assemblea ordinaria:
  - a) approva il bilancio d'esercizio del Consorzio e destina l'eventuale avanzo di gestione al fondo consortile o alle riserve indisponibili;

- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, con l'eccezione dei tre la cui nomina spetta ad ASSIMPREDIL, come stabilito dall'art. 17, comma 1;
  - c) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio, e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 10, comma 3, del presente Statuto.
  3. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.
  4. L'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.
  5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 15 (Assemblea straordinaria)**

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sull'assunzione da parte degli organi del Consorzio di eventuali obbligazioni per conto di singoli consorziati, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei consorziati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei consorziati. In ogni caso, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati presenti o rappresentati.
3. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere assunte all'unanimità dei consorziati presenti le deliberazioni relative all'assunzione da parte degli organi consortili di obbligazioni per conto di singoli consorziati.

## **Articolo 16 (Rappresentanza nell'Assemblea)**

1. Il consorziato può farsi rappresentare da altri consorziati con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.
2. Un consorziato non può rappresentare più di dieci consorziati.
3. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo e ai dipendenti del Consorzio.

## **Articolo 17 (Consiglio Direttivo)**

1. Alla data di costituzione del Consorzio, il Consiglio Direttivo è composto da sette membri (quattro eletti dall'Assemblea e tre nominati da ASSIMPREDIL ANCE, questi ultimi scelti anche al di fuori dei consorziati). Successivamente si potranno aggiungere fino a ulteriori quattro membri, per un totale di undici membri.
2. I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea devono essere consorziati o rappresentanti delle imprese consorziate come definiti nell'art. 13, comma 3.  
Almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che deve nominare i componenti del Consiglio Direttivo, le candidature devono essere comunicate al Consorzio a mezzo lettera raccomandata firmata dal Titolare o dal Legale Rappresentante delle imprese consorziate.
3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati, ferme le competenze della Presidenza.
4. Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:
  - a) eleggere il Presidente e un Vice Presidente, scegliendo il Presidente tra i consiglieri nominati da ASSIMPREDIL ANCE;
  - b) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei consorziati;
  - c) deliberare e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi con i fornitori di servizi energetici;
  - d) deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
  - e) deliberare sull'esclusione dei consorziati;
  - f) approvare il regolamento interno;
  - g) fissare l'ammontare del contributo annuale per il successivo anno e comunicarlo ai consorziati entro il 30 settembre di ciascun anno; il



- Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare un contributo annuale diversificato per tipologia di servizi forniti alle imprese;
- h) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare;
  - i) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
  - l) nominare e revocare l'eventuale Direttore del Consorzio;
  - m) proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
  - n) deliberare l'apertura o la chiusura di uffici o sedi operative in Italia;
  - o) deliberare ogni altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria.
5. Al Consiglio Direttivo è anche demandato il potere di far concorrere alla costituzione o di far partecipare il Consorzio a enti, consorzi e società ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. i).
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta a semestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex, posta elettronica o altri mezzi telematici con prova di ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
  7. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consorzio.
  8. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto da un Consigliere incaricato dal Presidente o dal Direttore del Consorzio, o da un Segretario nominato dal Presidente, anche estraneo al Consiglio stesso. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che ha presieduto la riunione del Consiglio e da chi lo ha redatto.
  9. Non è ammessa la delega a intervenire e votare nel Consiglio Direttivo, neanche a un altro componente del Consiglio.
  10. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in teleconferenza o con l'utilizzazione di tecniche analoghe, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

11. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea gli altri componenti del Consiglio Direttivo provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. In questo caso, i consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.
12. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'Assemblea deve essere convocata l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
13. Se vengono a cessare tutti i consiglieri eletti dall'Assemblea quest'ultima è immediatamente convocata per la nomina dei nuovi consiglieri, anche da un solo consorziato.
14. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più dei consiglieri nominati da ASSIMPREDIL ANCE, questa provvede alla loro sostituzione; in tal caso, detti consiglieri restano in carica sino al successivo rinnovo triennale delle cariche.

## **Articolo 18**

### **(Presidente – Vice Presidente)**

1. Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta.
2. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati; convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  - b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
  - c) propone al Consiglio direttivo la nomina o la revoca del Direttore;
  - d) assume i dipendenti del Consorzio e conferisce incarichi professionali a collaboratori esterni;
  - e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
  - g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti;
  - h) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

## **Articolo 19**

### **(Rappresentanza legale del Consorzio – Firma sociale)**

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giudizio.
2. In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.
3. Al Direttore spettano i poteri di firma secondo quanto previsto dal successivo art. 20, comma 3.

## **Articolo 20**

### **(Direttore del Consorzio)**

1. Il Direttore eventualmente nominato coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili, dirige il Consorzio e il personale dipendente avendo la responsabilità dell'organizzazione del Consorzio, conferisce – su delega del Presidente – incarichi professionali a collaboratori esterni, ha la gestione corrente dei rapporti con le banche, gli enti finanziari e quelli amministrativi.
2. Il Direttore partecipa – senza diritto di voto – alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Direttore firma la corrispondenza del Consorzio e gli atti inerenti le funzioni indicate nel comma 1, salva altresì la possibilità di ricevere specifiche procure per singoli atti o categorie di atti estranei a tali funzioni.

## **Articolo 21**

### **(Liquidazione – Scioglimento)**

1. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
2. Il patrimonio consortile, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, è ripartito in parti uguali tra i consorziati.

**Articolo 22**  
**(Clausola compromissoria)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte e il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri o, in mancanza di accordo tra loro, dal Consiglio arbitrale della suddetta Camera Arbitrale; il Consiglio arbitrale nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.
2. Il Collegio arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.

**Articolo 23**  
**(Foro esclusivo)**

1. Per le eventuali controversie che non siano compromettibili in arbitri è competente, in via esclusiva e inderogabile, il Foro di Milano.

**Articolo 24**  
**(Rinvio alle disposizioni del codice civile)**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.

Milano, 28 febbraio 2007